



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 del 12/08/2023

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL WEST NILE VIRUS (WNV).**

IL SINDACO

Premesso:

- che con nota del Dipartimento di Prevenzione della ASL/BAT, prot. n. 0060411 del 03/08/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale, veniva trasmessa ai Sindaci della Provincia di Barletta-Andria-Trani la comunicazione del Dipartimento Promozione Salute della Regionale Puglia, prot. n. 16147 del 04/08/2023 AOO_005/PROT/07/06/2023/0004409, relativa alle misure di prevenzione, sorveglianza ed interventi per contrastare l'insorgenza di casi di infezione di West Nile Virus (WNV), ponendo particolare attenzione al punto 3. "*Misure di contrasto ai vettori*", circa la corretta gestione del territorio, al fine di eliminare tutti i focolai ambientali che possono essere fonte di proliferazione di infezione del WNV;
- che con nota congiunta, prot. n. 0013307 del 18/05/2023- DGSAF-MDS-P, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DSGAF) e Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV) si fornivano Indicazioni Operative per la "Prevenzione, sorveglianza ed interventi per contrastare l'insorgenza di casi di infezione di West Nile Virus (WNV)";
- che con nota prot. n. AOO_005/PROT/07/06/2023/0004409 del 7/6/2023 avente ad oggetto "*WND e USUTU – Prevenzione, sorveglianza ed interventi per contrastare l'insorgenza di casi di infezione di West Nile Virus (WNV) – Notifica e indicazioni operative.*" il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale trasmetteva all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani indicazioni operative riguardanti l'aumento di circolazione virale in Italia ed in Europa di casi importati ed autoctoni di alcune arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui febbre dengue e West Nile Disease (WND, o Febbre del Nilo Occidentale), nonché invito a favorire la messa in atto e il monitoraggio delle misure previste nella suddetta nota, come misure di contrasto ai vettori, attività di prevenzione in ambito veterinario, attività di prevenzione in ambito umano ed attività di sorveglianza;
- che, con prot. n. 60813/2023 del 4 agosto 2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16295 del 08/08/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale, il Dipartimento di Prevenzione della ASL/BAT, avente ad oggetto "*Indicazioni operative per la prevenzione, sorveglianza ed interventi per contrastare l'insorgenza di casi di West Nile Virus*", faceva seguito alla suddetta nota prot. n. 60411 del 3/8/2023 – Direzione Sisp, richiamava i Comuni ad una corretta gestione del territorio, con l'eliminazione di focolai larvali non rimovibili e trattamenti larvicidi delle caditoie, tombini, ecc. rinvenienti su suolo pubblico, con riferimento all'attuale contesto epidemiologico relativo alla circolazione di West Nile Virus;

- che in base a tali indicazioni risulta che, l'intervento principale per la prevenzione di tali malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attraverso adeguati trattamenti larvicidi che consentono la rimozione dei focolari larvali;
- che anche nel corso della corrente annualità sono in atto una serie di interventi finalizzati a ridurre la presenza di questi insetti nell'ambiente urbano e tutelare in tal senso la salute dei cittadini;
- che a partire dal mese di Marzo 2023, l'Amministrazione comunale ha avviato nelle aree pubbliche, gli annuali interventi larvicidi periodici e quelli adulticidi;
- che ai fini del contenimento della diffusione della zanzara comune è importante che anche nelle aree private del territorio comunale siano messe in atto le più opportune azioni di carattere preventivo;
- **Considerato:**
- che le zanzare depongono le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo da aprile a ottobre;
- **Preso atto:**
- della situazione di accertata positività di West Nile Virus e che questa costituisce particolare rischio sanitario per gli esseri umani (soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili);

Visti:

- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

ORDINA

- al RTI Gial Plast – IMPREGICO SRL che gestisce il Servizio di Igiene Urbana del Comune di San Ferdinando di Puglia, dando seguito ad esplicita richiesta del Servizio Sanitario pubblico, di effettuare urgentemente ulteriori trattamenti larvicidi rispetto a quelli già previsti nell'ambito degli “ordinari interventi di sanificazione e disinfestazione ambientale contro la proliferazione di mosche, zanzare ed altri insetti” e di rimozione dei focolari larvali in aree pubbliche, operando su tutte le caditoie, i tombini, le bocche di lupo, fontane, ecc., con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato.
- ai proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l'effettiva disponibilità di aree presso le quali vi sono sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree di centri commerciali, ecc.):
 - di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati – compresi terrazzi, balconi e lastrici solari – di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
 - di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua eventualmente depositatasi nei precitati contenitori provvedendo alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua piovana o allo svuotamento giornaliero;
 - di trattare l'acqua nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando prodotti larvicidi e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento da parte di ditte di disinfestazione. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta integra;

- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee; - di tenere sgomberi i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpaglie, rifiuti e provvedere al taglio periodico dell'erba delle aree verdi;
- ai conduttori di terreni agricoli ed orti:
 - di privilegiare l'annaffiatura diretta con pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare dopo l'uso;
 - di disporre contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo tale da evitare la formazione di depositi d'acqua in caso di pioggia;
 - di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ai proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero:
 - di adottare tutte le misure necessarie per evitare che nei materiali si formino depositi d'acqua. Si dovrà ad esempio prevedere lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure, in casi di sistemazione all'aperto, disporre la copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso per impedire depositi d'acqua in pieghe e avvallamenti o lo svuotamento dopo ogni evento piovoso;
 - di assicurare che i materiali stoccati all'aperto, per i quali non sia possibile intervenire in modo sopraccitato, siano oggetto di trattamento di disinfestazione dei potenziali focolari larvali da effettuarsi entro cinque giorni da ogni evento piovoso;
- ai responsabili di cantieri:
 - di evitare depositi d'acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora, tuttavia, l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ben fissata o essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
 - di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare depositi d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dell'attività di cantiere;

AVVERTE

- che non ottemperando, nei termini sopra indicati, a quanto disposto nella presente Ordinanza Sindacale, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n. 650 del c.p.;
- in caso di inadempimento alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 25,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n° 689/1981;

DISPONE

- che alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla ASL BAT e a chiunque altro spetti per competenza e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, compete l'incarico di verificare il rispetto della presente Ordinanza, oltreché la vigilanza e la sorveglianza sanitaria;
- che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- che l'Ufficio Stampa del Comune di San Ferdinando di Puglia sia incaricato di provvedere ad informare la popolazione, per l'opportuna comunicazione istituzionale;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza;
- Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile;
- Settore Ambiente, Decoro Urbano, Igiene Urbana;
- Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- Questura di Barletta-Andria-Trani;
- Stazione Carabinieri di San Ferdinando di Puglia;
- Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge; □ Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., è il dott. Nicola Antonante Responsabile del Servizio Ambiente Igiene Urbana.

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza Sindacale, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e/o notifica al T.A.R Puglia-Sezione di Bari. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale 12/08/2023

IL SINDACO
Dott.ssa Arianna CAMPOREALE

